



DESIGN TO USERS

Capitolato speciale d'appalto parte amministrativa

544 2 PE CS 01 15 aprile 2026

Cliente SO.GE.M.I.-S.P.A.

Progetto Riqualificazione mercati zonali - PE
D.lgs n°36/2023

Località Piazza Prealpi 1

Job n° 544-2

Design to Users srl Architecturing & Consulting
viale San Michele del Carso 10 I-20144 Milano
T +39 02 43 98 10 21 F +39 02 43 91 75 89
www.d2u.it
Cod. fisc. e p.iva 03925660965.
Reg. impr. di Milano 03925660965. Cap. soc. € 100.000,00 i.v.

INTERVENTI DI (Riqualificazione mercati zonali – Piazza Prealpi 1)

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

APPALTO DI SOLA ESECUZIONE

LAVORI A CORPO

**OFFERTA AL MINOR PREZZO CON ESCLUSIONE AUTOMATICA DELL'OFFERTA
ANOMALA/**

INTERVENTI SOGGETTI A CERTIFICATO DI COLLAUDO

INDICE

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO	1
ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
ART. 1.2 - DEFINIZIONI.....	2
ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE.....	3
1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.....	3
1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE.....	3
ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO	5
ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	7
CAPITOLO 2 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	8
ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA	8
ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA.....	9
CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.....	10
ART. 3.2 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE.....	11
CAPITOLO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	11
ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI	11
ART. 4.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	11
ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.....	12
ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE	14
ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.....	15
ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA.....	16
CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	18
ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE	18
ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO	18
ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO.....	19
ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI.....	20
ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	20
CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	21
ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO	21
CAPITOLO 7 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI.....	22
ART. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	22
ART. 7.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE	22
ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE.....	22
ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI.....	23
ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE	24
CAPITOLO 8 - CAUZIONI E GARANZIE.....	25
ART. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	25
ART. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	26
ART. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE.....	27

ART. 8.4 - POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE.....	27
CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	28
ART. 9.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA	28
ART. 9.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI.....	28
CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	30
ART. 10.1 -SUBAPPALTO	30
ART. 10.2 -RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO.....	32
ART. 10.3 -PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI.....	32
ART. 10.4 -SUBAFFIDAMENTI	32
CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	34
ART. 11.1 -ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	34
ART. 11.2 -CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.....	34
ART. 11.3 -PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	35
CAPITOLO 12 - NORME FINALI	36
ART. 12.1 -OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	36
ART. 12.2 -DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	37
ART. 12.3 -ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	38
ART. 12.4 -PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	43
ART. 12.5 -CUSTODIA DEL CANTIERE.....	48
ART. 12.6 -SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI.....	48
ART. 12.7 -CARTELLO DI CANTIERE	49
ART. 12.8 -SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	50
ART. 12.9 -CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	51
ART. 12.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	52
Art. 12.11 - RECESSO	53
ART. 12.12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE.....	54

CAPITOLO 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia¹, nonché al Capitolato Generale d'Appalto, approvato con Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici n. 145 del 19/04/2000 per le parti ancora in vigore.

Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023;
- b) D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 - Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
- c) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- d) Legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 - "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- f) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- g) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D.Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- h) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dell'art. 1, comma 2, lettera s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. 50/2016;
- i) Prezzario Regionale All. A), B), C), D), E), F) e G), di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- j) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nell'Allegato G) "Criteri Di Misurazione E Specifiche Tecniche" validità 21/03/2025 del Prezzario Regionale di cui sopra;
- k) Regolamento per la disciplina dei contratti del SOGEMI SPA adottato dal Consiglio Comunale il 16.3.1992 con delibera atti 79917.492 n. 103 di Reg. e successive modifiche ed integrazioni;
- l) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico";
- m) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;
- n) Patto d'Integrità;
- o) Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Committenza Comunale in data 12.07.2022 e relative Linee guida di applicazione di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 P.G.n. 9B13/200300415 Div GAB, per importi dei lavori superiori a € 1.500.000,00;
- p) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- q) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008
- r) Legge n. 201 del 22/12/2008 "interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione";
- s) Legge n.2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2009 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- t) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- u) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i.
- v) Decreto 23 giugno 2022 Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.
- w) D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- x) D.Lgs. 17/2010 - Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- y) Legge n° 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- z) D.M. n° 37 del 22.01.2008 - Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- aa) Legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- bb) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/1991 n. 10;
- cc) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- dd) D.Lgs. n°152/2006 - Norme in materia ambientale;
- ee) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 - Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
- ff) D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.
- gg) D.Lgs. n. 311 del 29.12.2006;
- hh) Delibera Giunta Regionale n. 8/5018 del 26.06.2007 "Certificazione Energetica Edifici";
- ii) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14.01.2008
- jj) D.M. 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";
- kk) Delibera Giunta Comunale PG 355916/2008 del 29/04/2008 - "Protocollo per la gestione delle segnalazioni della presenza di amianto negli edifici;
- ll) D.Lgs. n. 15 del 16/02/2011 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia".

mm) Normativa CEI 648 - 11/17 - Norme per impianti elettrici;
nn) normativa ISO 9001 - Norme certificazione sistemi di qualità;
oo) specifiche normative UNI per prestazioni particolari previste da lavorazioni o materiali di Progetto.
pp)
qq) Normativa UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia;

ART. 1.2 - DEFINIZIONI

- *Committenza* SOGEMI SPA– Stazione Appaltante;
- *Appaltatore* L'Impresa Esecutrice dei lavori;
- *Capitolato Generale* il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore;
- *Capitolato Speciale* il presente documento;
- *Contratto* il contratto stipulato tra SOGEMI SPA e l'Appaltatore;
- *Progetto* il Progetto Esecutivo approvato, sulla base del quale è stata espletata la gara;
- *Elenco dei prezzi Unitari di Progetto* documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale più gli eventuali prezzi aggiunti;
- *Lista delle lavorazioni e forniture* documento predisposto dalla Committenza che elenca le singole voci elementari costituenti il progetto riportandone anche le quantità; su tale documento l'Appaltatore riporta in sede di offerta i Prezzi Unitari di Offerta;
- *Programma esecutivo dei lavori* documento che predisposto dall'Appaltatore diverrà parte integrante del contratto;
- *Prezzario Regionale* il prezzario della Regione Lombardia 2025 – Allegati A), B), C), D), E), F) e G) approvato con d.g.r. n. XII/4571 del 16 giugno 2025 con validità 24 giugno 2025;
- *O.M.P. O.E.V.* l'Offerta al Minor Prezzo che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara con esclusione automatica dell'offerta anomala.
- *Codice dei contratti* il Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 e s.m.i.;
- *D.M. n. 49/2018* il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- *PSC* Piano di Sicurezza e Coordinamento previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- *POS* Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

ART. 1.3 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la riqualificazione del mercato zonale di piazza Prealpi 1 - Milano
2. Sono compresi nel Contratto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal Progetto con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore

ART. 1.4 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

1.4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

a) Le opere oggetto dell'intervento possono essere così sommariamente descritte:

Interventi di riqualificazione edilizia e adeguamento normativo tecnologico del mercato zonale di piazza Prealpi 1 consistenti sostanzialmente in attività di manutenzione straordinaria dei locali interni, rifacimento impianti elettrici e speciali, rifacimento impianto di riscaldamento e raffrescamento, migliorie strutturali, sistemazione delle facciate esterne e riqualificazione e redistribuzione del layout interno.

1.4.2 DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE OPERE

a) I lavori oggetto dell'appalto consistono in:

- demolizioni e strip out generale
 - attività di bonifica su parte del manto di copertura e degli stucchi dei serramenti e delle fav
 - riqualificazione generale con modifica dei prospetti esterni, con sostituzione dei serramenti nelle medesime campiture, nuove finiture, nuovi impianti, nuova distribuzione interna, nuovi servizi e spogliatoi in linea con la normativa, adeguamento alle normative antincendio
- a) opere edili, strutturali e di valorizzazione architettonica
- demolizione degli stalli non in uso e creazione di nuovi controsoffitti anche atti a sostenere le unità impiantistiche
 - battitura solai, asportazione cls ammalorato e suo ripristino;
 - ripristino del copriferro su spigoli pilastri esistenti;
 - intonaco ignifugo a spruzzo REI 60;
 - realizzazione di struttura in carpenteria metallica per la costruzione degli stalli centrali mediante profili HEB e travi reticolari
 - realizzazione di basamenti impiantistici
 - realizzazione di portale in carpenteria metallica per la modifica del varco di accesso al mercato
 - spostamento di pilastri nelle porzioni basse così come indicato negli elaborati strutturali
 - realizzazione di struttura metallica per il dehors esterno
 - nuovo layout distributivo architettonico con realizzazione di locali spogliatoi e bagni dipendenti, unità commerciale al piano terra;

- interventi sull'involucro ai fini del contenimento energetico mediante sostituzione serramenti nelle medesime campiture degli esistenti;
- realizzazione di servizi igienici per il personale;
- rifacimento servizi igienici per il pubblico con adeguamento per accessibilità disabili;
- divisori servizi igienici in pannelli modulari di laminato con supporti in acciaio inox;
- realizzazione di percorsi per ipovedenti, con mappe tattili;
- realizzazione di locale destinato alla raccolta rifiuti conforme alle vigenti e prescrizioni normative;
- realizzazione di isolamento termico controterra in sostituzione al vespaio areato, ora assente, mediante sistema brevettato e certificato Foamglass in vetro cellulare, di cui si allega la scheda tecnica
- rifacimento pavimentazione interna con piastrelle in gres porcellanato 60x60 cm ;
- rivestimento in piastrelle in gres per servizi igienici e spogliatoi 30x60 cm;
- divisori interni in cartongesso / c.a. / laterizio intonacato;
- controsoffitti in cartongesso a lastra liscia e a pannelli in fibra formato 60x60cm.
- velette in cartongesso per mascheramento reti impiantistiche;
- compartimentazione antincendio degli ambienti e protezione degli elementi strutturali ai fini dell'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi;
- rinnovamento dell'involucro e dei suoi elementi costitutivi mediante rifacimento delle facciate esterne così come indicato negli elaborati di progetto;
- infissi esterni in alluminio preverniciato con triplo vetro antinfortuno – abbattimento acustico >42db;
- rifacimento guaine di copertura e lattoneria in lamiera preverniciata/rame;
- camini di esalazione vapori con alette frangivento e con rivestimento in lattoneria preverniciata;
- realizzazione di percorsi linee vita in copertura;

b) opere di adeguamento impiantistico (impianti idrici e meccanici):

- le unità commerciali, la zona spazio sociale aggregativo con zona bar, l'area bagni pubblici e gli spogliatoi maschile e femminile saranno serviti singolarmente da impianti autonomi ad espansione diretta con unità esterne poste in copertura; La fornitura degli impianti di riscaldamento all'interno di ogni unità non è oggetto di questo appalto in quanto ogni esercente provvederà ad installare le apparecchiature.
- Il corridoio centrale sarà climatizzato tramite una UTA a tutt'aria le cui batterie risultano alimentate da pompe di calore poste in copertura. L'UTA integra la climatizzazione anche delle zone che si affacciano sulla zona distributiva centrale;
- la produzione dell'acqua calda sanitaria avverrà per mezzo di boiler a pompa di calore autonomi per ogni zona.
- realizzazione di impianti degli spazi comuni, mentre quelli a servizio dei singoli unità commerciali saranno solamente predisposti;

- l'adduzione dell'acqua fredda sanitaria alle unità commerciali avverrà per mezzo di una distribuzione posta a soffitto del piano interrato. Saranno predisposti contatori volumetrici per la contabilizzazione dei consumi, ma non installati in questa fase
- realizzazione di impianti di ventilazione meccanica controllata a doppio flusso con recuperatori di calore, atti a garantire il corretto ricambio aria in tutti i locali con occupazione di persone.
- realizzazione di locale contatore acqua potabile secondo le prescrizioni del servizio acquedotto;

c) opere di adeguamento impiantistico (impianti elettrici e speciali):

- rifacimento quadro elettrico generale, quadri e linee elettriche parti comuni;
- realizzazione di impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza;
- realizzazione di impianti speciali:
 - trasmissione dati-telecomunicazioni;
 - impianto allarme antintrusione;
 - impianto rilevazione incendi;
 - impianto EVAC;
 - impianto TVCC (predisposizione);
 - impianto TV-SAT;
- installazione di impianto fotovoltaico a servizio delle parti comuni

ART. 1.5 - IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo totale del corrispettivo dovuto per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto è definito in apposita clausola contrattuale, tenuto conto che l'importo progettuale dei lavori medesimi è così articolato:

2.

CATEGORIA OPERA	IMPORTO DA CME
OG1 - Edifici civili e industriali	1 563 748,49 €
OS28 - Impianti termici e di condizionamento	346 778,49 €
OS3 - Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	53 558,19 €
OS30 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	343 394,99 €
Totale Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)	2 307 480,16 €
OG1 - Edifici civili e industriali - Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV)	36 403,68 €
OG12 - Bonifico amianto - Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV)	447 179,58 €
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	2 791 063,42 €

3. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili, con i relativi importi, sono indicati nel quadro riepilogativo riportato di seguito;

La suddivisione fra le diverse categorie omogenee di lavori è quella indicata nel quadro riepilogativo riportato di seguito.

CATEGORIA PREVALENTE					
N	CORPID'OPERA	IN EURO	%	IMPORTO MANODOPERA	INCIDENZA MANODOPERA
OG1	Edifici civili e industriali	1 563 748,49 €	68%	481 032,34 €	31%
CATEGORIA SCORPORABILE SUBAPPALTABILI PER INTERO					
OS28	Impianti termici e di condizionamento	346 778,49 €	15%	46 915,00 €	14%
OS3	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	53 558,19 €	2%	40 696,64 €	76%
OS30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi	343 394,99 €	15%	70 361,56 €	20%
Totale Importo lavori al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)		2 307 480,16 €	100%	639 005,54 €	28%
OG1	Edifici civili e industriali - Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV)	36 403,68 €			
OG12	Bonifico amianto - Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV)	447 179,58 €			
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO		2 791 063,42 €			

4. L'appalto è aggiudicato "a corpo".
5. Il presente appalto "a corpo", si intende "chiavi in mano" e comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d'arte di quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unità di misura, obbligo dell'Appaltatore di eseguire e fornire l'opera commessa completa "a perfetta regola d'arte" e funzionale con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell'opera.

Pertanto, la determinazione del prezzo da parte dell'Appaltatore tiene conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul costo dell'esecuzione dell'opera.

Il prezzo relativo ai lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali i prezzi unitari riportati nell'elenco dei prezzi unitari hanno efficacia ai soli fini dell'aggiudicazione e l'importo complessivo dell'offerta resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla Committenza negli atti progettuali essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Committenza, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

6. In caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dalla Committenza per le quali il lavoro è stato progettato a giudizio insindacabile della D.L.
7. L'aggiudicazione dei lavori è stata effettuata con il criterio dell'offerta al minor prezzo con esclusione automatica dell'offerta anomala, offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
8. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e

contabilizzazione di eventuali varianti in corso d'opera, qualora ritenute ammissibili, autorizzate ed ordinate ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) commi 2 e 3 del Codice dei contratti.

ART. 1.6 - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini della sua esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla sua funzionalità.
2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.
In particolare, l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: articolo 12.3.12, articolo 12.5.2 lettera l) e articolo 12.5.3 lettera u).
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di Progetto, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.
5. SOGEMI SPA è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, SOGEMI SPA ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità allegato al presente Capitolato.
Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
SOGEMI SPA verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.
Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dalla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata, l'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante la prova dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing del SOGEMI SPA (segnalazione fatti illeciti) come disciplinato dall'art 54 bis del D.Lgs. 165/2001. La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori.
6. Sogemi spa è impegnato nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l'emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 2.1 - PIANO DI SICUREZZA

1. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione e, comunque, prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore per l'esecuzione la seguente documentazione:
 - a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza.
 - c) Fotocopia del libro unico del lavoro, in attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida in applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB.
2. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
3. I predetti documenti presentati dall'appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del Direttore dei Lavori, del Coordinatore per la Sicurezza nominato in sede di Esecuzione e del Responsabile Unico del Progetto con apposito Verbale sottoscritto anche dall'appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al giornale dei lavori. Responsabile Unico del Progetto darà comunicazione formale della programmata esecuzione e ultimazione dei lavori parziale o totale alla Committenza Comunale per le successive attività di monitoraggio.
4. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal Coordinatore in Esecuzione, la relativa spesa verrà assunta dalla Committenza.
6. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
7. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.
8. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
9. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori

e al Coordinatore per l'Esecuzione l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

ART. 2.2 - COSTI PER LA SICUREZZA

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati dalla Stazione Appaltante e sono supportati da un computo metrico estimativo, contenuto nel PSC e riferito, nell'ordine:
 - al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato, o in mancanza
 - per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o in ultimo
 - mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore dei Lavori ed approvata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.
2. Le disposizioni legislative prevedono che i prezzi costituenti l'Offerta a Prezzi Unitari siano al netto dei costi per la sicurezza. L'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare la quantificazione dei Costi per la Sicurezza di cui all'art. 1.5 Comma 1 lett. B (ove siano stati previsti), fatta dal Coordinatore per la Progettazione e riportata nell'apposita stima analitica.

In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.
3. Per la redazione di varianti suppletive di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CAPITOLO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 3.1 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto i seguenti documenti:
 - a) tutti gli elaborati descrittivi e grafici progettuali di cui al documento 544 2 PE EE 01 - Elenco elaborati - allegato alla documentazione di progetto
 - b) Il POS previsto dalla legge elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Milano, a cui le parti fanno rinvio;
 - c) il programma esecutivo dei lavori elaborato dall'impresa appaltatrice dal momento in cui quest'ultimo viene consegnato al Protocollo Generale del Comune di Milano, a cui le parti fanno rinvio.
 - d) L'offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 3.2 - PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

1. Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 4.1 - CONSEGNA DEI LAVORI

1. La consegna dei lavori sarà contestuale alla sottoscrizione del contratto.
Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore dei Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale la Committenza Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione. Il Direttore dei Lavori, in caso di temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili oggetto dell'intervento, ovvero quando la natura o l'importanza dei lavori lo richieda, può procedere in più volte con successivi verbali, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale.

ART. 4.2 - TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell'appalto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
2. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori di cui all'art. 4.5, che vedrà delle scadenze intermedie tassative, il cui superamento costituisce inadempimento parziale del Contratto d'Appalto.
3. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla Committenza che costituisce parte integrante del contratto.
Richiamato quanto stabilito all'art. 4.5 commi 3) e 4), l'Appaltatore ha l'obbligo di predisporre un proprio Programma Esecutivo dei Lavori, il cui rispetto sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio Direzione Lavori e del Responsabile Unico del Progetto nei tempi e modi che gli stessi stabiliranno.
Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a lavorazioni che non alterino la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.
4. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere pari a ____; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 2.1 comma 1.a), il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.
5. La Committenza, ai sensi dell'art. 120 comma 11 – del Codice dei contratti, si riserva la

possibilità di prorogare la durata del contratto limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

ART. 4.3 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. La sospensione dei lavori è disciplinata dall'art. 121 e dall'art. 8 dell'all. II.14 del Codice dei contratti e nonché dall'art. 10 del D.M. n. 49/2018.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

2. I termini prescritti nel cronoprogramma possono essere sospesi dalla Direzione Lavori nei casi previsti ed esclusivamente per il tempo ritenuto dalla stessa strettamente necessario; si riportano a titolo esemplificativo alcuni dei casi nei quali la Direzione dei Lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori:

- a) nei casi di avverse condizioni climatiche, per cause di forza maggiore, o per altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea la realizzazione e l'esecuzione dei lavori a regola d'arte;
- b) in occasione di nevicate;
- c) qualora la temperatura atmosferica rilevata alle ore 9,00 tramite termometro collocato in cantiere sia pari o inferiore a 1 (uno) grado centigrado;
- d) qualora i livelli di precipitazione atmosferica rilevati dall'Osservatorio di Brera superino gli 11 (undici) mm nell'intera giornata lavorativa, fermo l'obbligo di interventi urgenti resi necessari dalle precipitazioni atmosferiche;
- e) necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.120 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti la sospensione è ammessa solo quando dipenda da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

Il verificarsi delle predette ipotesi viene accertato dal Direttore dei Lavori o dai suoi Assistenti.

La sospensione disposta dalla Direzione Lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.

Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 121 comma 6, del Codice dei contratti, si applicano le disposizioni di cui al presente comma e del comma 3; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dei lavori.

La fornitura e l'installazione della totalità degli strumenti necessari per la verifica delle condizioni climatiche sono a carico dell'Appaltatore che provvederà a fornirli e ad installarli, previa verifica di idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo previsto dal Programma Esecutivo dei Lavori. La violazione della presente disposizione comporta l'impossibilità di concedere all'Appaltatore la sospensione dei lavori.

3. Nelle ipotesi sopra indicate, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei Contratti, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4 del Codice dei Contratti
4. All'esecutore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.
5. L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile Unico del Progetto a dare le opportune disposizioni al direttore dei lavori perché provveda alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Nei casi previsti dall'articolo 121 comma 2 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Nel caso di sospensione, o di sospensioni se più di una, che superino i limiti di tempo previsti dall'art. 121 comma 5 del Codice dei contratti, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza riconoscimento di alcuna indennità.

Nel caso in cui la Committenza si opponga alla risoluzione l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini di cui al suddetto 121 comma 5 del Codice dei contratti; nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Tale maggiore onere verrà riconosciuto con i criteri nel seguito elencati:

- a) Spese Generali: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, nella quota di effettiva consistenza delle spese sostenute e documentate dall'impresa e comunque in una quota percentuale non superiore al 6,5%, da applicare sulla differenza (già depurata dell'utile e spese generali) fra la produzione giornaliera rimanente all'atto della ripresa dei lavori (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e il tempo contrattuale rimanente) e la produzione giornaliera ridotta per effetto della maggiore sospensione (ottenuta come rapporto fra l'importo contrattuale rimanente e la somma del tempo contrattuale rimanente più il tempo relativo alla maggiore sospensione rispetto ai limiti suddetti). L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione per il 6,5% di aliquota massima.
- b) Utile: da calcolarsi, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, in misura pari alla quota percentuale massima del 5%, da applicarsi alla differenza di produzione giornaliera come calcolata alla precedente lettera a), maggiorata della quota di spese generali ivi riconosciute. L'importo da riconoscere sarà quindi ottenuto mediante il prodotto tra la differenza maggiorata suddetta per il numero di giorni di maggiore sospensione, per il 5% di aliquota massima.
- c) Il mancato ammortamento dei macchinari di cantiere e le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno quantificate e liquidate con riferimento al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori.
- d) Costo della fidejussione, per il periodo di sospensione lavori eccedente i limiti di tempo suddetti, verrà riconosciuto sulla base della presentazione da parte dell'Appaltatore di

adeguata documentazione giustificativa.

7. Nel caso le sospensioni disposte siano ordinate per cause diverse di quelle di cui all'art. 121 commi 1, 2 e 6, del Codice dei contratti l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subito quantificato sulla base di quanto previsto dall'art. 1382 del Codice Civile, secondo i seguenti criteri:
 - a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 231/2002 computati sulla percentuale del dieci per cento rapportata alla durata dell'illegittima sospensione.
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

ART. 4.4 - PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1. Proroga:

- a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti in contratto, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili alla Committenza.
- b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il Responsabile Unico del Progetto esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
- c) La risposta del Responsabile Unico del Progetto verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.

2. Novazione:

- a) Nel caso in cui la Committenza in conseguenza di una variante, riconosce all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.
- b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né la Committenza può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa della Committenza o fatti estranei alla volontà di entrambi).

ART. 4.5 - CRONOPROGRAMMA E PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dal Progettista, e facente parte integrante del Progetto.
2. Il cronoprogramma contiene le seguenti scadenze intermedie:
 - a) Scadenze intermedie tassative, che comportano l'applicazione delle penali di cui *all'art. 4.6, comma 2*, e che non sono modificabili dall'Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo,
 - entro giorni
 - entro giorni
 - entro giorni
 - b) Scadenze intermedie non tassative, che non comportano l'applicazione di penali e che sono modificabili dall'Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo, previo assenso del Responsabile Unico del Progetto:
 - entro giorni
 - entro giorni
 - entro giorni

Nota per i progettisti: Si potrebbe indicare, a seconda dei casi, le seguenti tipologie di scadenze intermedie:

- "esecuzione di almeno il ... %, in termini economici, del contratto", oppure
- "ultimazione della parte relativa a ...", oppure
- "raggiungimento del % della parte relativa a ...",
- o altra definizione ritenuta utile dal progettista.

È sempre opportuno indicare specificamente le scadenze intermedie tassative il cui superamento costituisce inadempimento parziale ai sensi dell'articolo 4.2, comma 2 del presente capitolato.

N.B. LA MANCATA PREVISIONE ED ESPRESSA INDICAZIONE DI SCADENZE INTERMEDIE TASSATIVE DEVE ESSERE MOTIVATA IN RELAZIONE TECNICA.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori, un Programma Esecutivo dettagliato dei Lavori nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori rispetto agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Tale Programma non può in alcun modo modificare i termini di durata complessiva dei lavori, né le scadenze intermedie tassative.
4. Le scadenze intermedie, non tassative, possono essere modificate nel Programma Esecutivo dei lavori previa approvazione del Responsabile Unico del Progetto. Il Programma stesso sarà monitorato e verificato a cura dell'Ufficio della Direzione dei Lavori.
5. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo concesso come novazione, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei Lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del suddetto Programma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione.
6. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori l'Appaltatore deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione Lavori l'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.
7. Il Programma Esecutivo dei Lavori può essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative da parte dell'Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari

compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Committenza, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le società o aziende controllate o partecipate dalla Committenza o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'Appaltatore;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

ART. 4.6 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare il cronoprogramma riportante la pianificazione delle lavorazioni e le scadenze differenziate, nonché il Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 4.5 comma 3 da lui stesso predisposto.
2. Nel caso di mancato rispetto delle scadenze intermedie tassative fissate nel cronoprogramma dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (unpermille) dell'importo netto dei lavori che in base al cronoprogramma dovevano essere eseguiti a partire dalla precedente scadenza intermedia (o dall'inizio dei lavori nel caso della prima scadenza intermedia), per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
Il numero dei giorni di ritardo verrà calcolato, una volta che sarà raggiunto l'importo dei lavori fissato per la scadenza intermedia, come differenza tra questa data e quella fissata nel cronoprogramma.
Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. (art. 126 comma 1 del codice dei contratti)
3. Le penali intermedie di cui al comma 2 sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
4. Le penali intermedie irrogate ai sensi del comma 2 sono disapplicate e, se, già addebitate, sono restituite, qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine contrattuale di ultimazione dei lavori.
5. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.
6. La penale sull'ultimazione dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.
7. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore dei Lavori al Responsabile Unico del Progetto.
8. Ogni penale irrogata dal Responsabile Unico del Progetto sarà annotata dal Direttore dei

Lavori nel registro di contabilità.

9. Sulla disapplicazione delle penali di cui al comma 5 deciderà la stazione appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, sentito il Direttore dei lavori e l'Organo di Collaudo, ove costituito.
10. Nei casi indicati nei commi 2 e 5, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale complessiva di importo superiore al 10 % dell'importo contrattuale, trova applicazione la procedura di risoluzione di cui al successivo art. 12.11, fatti salvi gli effetti frattanto prodotti.
11. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Committenza a causa dei ritardi.
12. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
13. Per la mancata consegna degli elaborati di cui agli art. 12.3, comma 12 e 12.5, commi 2a e 3a non verrà contabilizzato il corrispondente corrispettivo;
14. Per la mancata consegna della documentazione di cui agli artt. 12.3, commi 13a, 13b e 13c 12.5, comma 2b e 3b verrà applicata una penale tassativa giornaliera pari all' 1 ‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze;
15. In mancanza dei collaudi di cui all'art. 12.3, comma 2 si provvederà direttamente con la ripetizione degli oneri a carico dell'appaltatore;
16. La mancata consegna delle ricevute delle discariche di cui all'art. 12.3 comma 14 comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.
17. Il mancato sgombero dell'area di cantiere e della consegna dei documenti, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 11.1 comma 4 comporterà l'applicazione di una penale tassativa giornaliera pari all'1‰ dell'importo contrattuale dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nello sgombero e nella consegna della documentazione in argomento cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze.
18. La mancata trasmissione della documentazione di cui all'art. 12.3 comma 19 lett. c) comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari a € _____ (euro ____/00) per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, cumulabile con le penali di cui ai commi precedenti.
19. La mancata applicazione dell'Appaltatore agli obblighi di cui al comma 2 e al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1 dell'All. II.3 al Codice dei contratti comporterà l'applicazione di una penale, per il ritardato adempimento, calcolata nella misura giornaliera pari 1‰ (unopermille) dell'importo contrattuale dei lavori.

CAPITOLO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 5.1 - ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1, del Codice dei contratti, è prevista in favore dell'appaltatore la corresponsione di un'anticipazione pari alla percentuale del 20% sul valore del contratto d'appalto subordinato all'effettivo inizio dei lavori, anche in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 5.2 - PAGAMENTI IN ACCONTO

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dalla Direzione dei Lavori con cadenza mensile al netto del ribasso d'asta e della relativa quota dei costi per la sicurezza, previo contraddittorio tra Direttore dei Lavori e Appaltatore.
A tale importo verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato all'art. 6.1.
In occasione del primo pagamento utile in acconto, l'appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art.1.6 comma 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'avvenuto adempimento di tale prescrizione.
Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50% e all'applicazione di una ritenuta pari al 10%, qualora l'appaltatore abbia richiesto prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento.
La Direzione dei Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al RUP entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione.
2. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
3. I pagamenti verranno effettuati ai sensi della Legge 136/2010.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
5. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia l'importo, anche se inferiore all'importo minimo di cui al comma 1, con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
6. Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto lavori.

7. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal Responsabile Unico del Progetto è annotato nel registro di contabilità.
8. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto ad IVA.

ART. 5.3 - CONTO FINALE E SALDO

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al Responsabile Unico del Progetto. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la seguente documentazione:
 - a) i verbali di consegna dei lavori;
 - b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
 - c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
 - d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
 - e) gli ordini di servizio impartiti;
 - f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
 - g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
 - h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;
 - i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
 - l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell'art. 121 comma 8 del Codice dei contratti;
 - m) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità);
 - n) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
2. Il Responsabile Unico del Progetto, esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il Responsabile Unico del Progetto, firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la garanzia

- fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
5. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010.
 6. La garanzia fideiussoria di cui al punto 4) deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio ove previsto.
 7. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art.117 comma 9 del codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
 8. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all' art. 8.3, e di quella di cui all'art. 8.4 punto 1) ove prevista.

ART. 5.4 - REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla seconda annualità è ammessa la revisione dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei Contratti
2. La revisione periodica del prezzo viene operata sulla base di una istruttoria condotta dal RUP.

ART. 5.5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art.120 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.
2. Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.
Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
Fermo restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14, del Codice dei contratti.

CAPITOLO 6 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

1. La valutazione dei lavori a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dei lavori stessi, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e dai documenti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici.
Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione della quota di lavori a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5, non assoggettati a ribasso d'asta.
5. L'importo da liquidare per ogni SAL intermedio sarà quindi composto dalla sommatoria di:
 - a) importo risultante dalla contabilità;
 - b) importo degli eventuali Costi della sicurezza, in base alla loro effettiva esecuzione, previa autorizzazione del coordinatore in fase di esecuzione.
6. In occasione del SAL corrispondente al finale l'importo finale dei lavori corrisponderà, salvo varianti, all'importo di cui all'art. 1.5 comma 1.A) al netto del ribasso d'asta, cui verranno sommati gli importi dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5 comma 1 lett. B, non assoggettati a ribasso d'asta.
7. L'importo finale dei lavori sarà costituito dalla sommatoria di:
 - c) importo dei lavori eseguiti, come risultante dal registro di contabilità;
 - d) importo degli eventuali Costi della sicurezza i, come risultante dalla contabilità finale approvata dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione non assoggettato a ribasso.

CAPITOLO 7- DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI

ART. 7.1 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento all'Allegato G) "CRITERI DI MISURAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE" validità 24 giugno 2025

ART. 7.2 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE PER DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisoriale, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il direttore dei lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze. Nelle more che l'Appaltatore ponga rimedio ai difetti e vizi riscontrati dal Direttore dei Lavori, lo stesso non procederà all'inserimento in contabilità del relativo corrispettivo.
3. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
4. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il certificato di regolare esecuzione o il collaudo provvisorio quando previsto, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
5. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena d'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
6. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

ART. 7.3 - NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Committenza e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina dell'all. II.14 del Codice dei contratti, del D.M. n. 49/2018, e del Capitolato

Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

ART. 7.4 - ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che “fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione”.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è disciplinata dall'art.4 dell'all. II.14 del Codice dei contratti e dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'articolo 12.10 comma 1.2 del presente capitolato
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
9. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere
10. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

11. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento all'Allegato G)
"CRITERI DI MISURAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE" validità 24 giugno 2025

ART. 7.5 - NORME DI MISURAZIONE

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

ART. 8.1 - GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA

1. All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale (art. 53 del Codice dei contratti).
All'Appaltatore è richiesta una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 117 del Codice dei contratti).
L'appaltatore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10 per cento degli stessi.
2. La garanzia fideiussoria dev'essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La garanzia fideiussoria, con durata non inferiore a 12 (dodici) mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori dev'essere presentata alla Committenza con le modalità di cui all'art. 106 del Codice dei contratti prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo deve permanere sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 117 comma 8 del Codice dei contratti corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dalla Committenza, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.
Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta di Sogemi spa, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
L'appaltatore dovrà comunicare alla Committenza l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della garanzia.
4. La garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Committenza corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dalla Committenza, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.
5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Committenza, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre

azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria dev'essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Committenza; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
7. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
8. La Committenza potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
9. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, la Committenza ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti, come risulta dall'art. 12.11, comma 8 del presente Capitolato.
10. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, la Committenza ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
11. La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di offerta.

ART. 8.2 - POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Committenza appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
La polizza deve inoltre assicurare la Committenza contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:
 - a) Importo di contratto per i rischi di esecuzione,
 - b) Euro 2.000.000,00 per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento al punto a) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento al punto b) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Committenza autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Committenza e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 117 comma 13, del Codice dei contratti.

ART. 8.3 - POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE

1. Per tutte le opere oggetto del presente appalto, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la garanzia di manutenzione di cui all'art. 117, comma 10, del codice dei contratti che tenga indenne la Committenza da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.
2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio ove previsto.

ART. 8.4 - POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE

1. L'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a beneficio della Committenza o dei suoi aventi causa a copertura del rischio:
 - a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una situazione di apprezzabile menomazione del bene;
 - b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica dell'edificio.
 - c) di rovina totale o parziale dell'opera.La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore della Committenza non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi (art.103, comma 8, del Codice dei contratti).
2. Il limite di indennizzo di tale polizza non deve essere inferiore a Euro 94.332,81.
3. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata o modificata dalla compagnia di assicurazione o dall'assicurato durante il periodo di copertura decennale.
4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al contratto d'appalto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro (art. 117, comma 11, del Codice dei contratti).
5. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui al punto 1).
6. Le spese relative agli obblighi e adempimenti, di cui sopra, faranno carico, esclusivamente, all'Appaltatore.

CAPITOLO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 9.1 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. La Committenza si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'Appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art.120, comma 1 lett. c), comma 2 e comma 7 e dall'art. 5 dell'all. II.14 del Codice dei contratti e nonché dall'art. 8 del D.M. n. 49/2018.

In particolare:

- a) Non sono riconosciute varianti al Progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
 - b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata al Progetto in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
 - c) Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione dell'appalto è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Committenza pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
 - d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi dell'art. 212 e 213 del Codice dei contratti.
 - e) Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
 - f) La Committenza può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
 - g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
2. Sulle proposte di variante è obbligatoria l'acquisizione del parere del Collegio Consultivo Tecnico, (ove costituito) ai sensi del successivo articolo 12.10.

ART. 9.2 - PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi dell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto al netto del ribasso d'asta.
2. Qualora nell'Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto allegati al contratto, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018.

1. Le eventuali variazioni derivanti da necessità non previste sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara.
2. Qualora nella Lista, tra i prezzi unitari offerti, non siano previsti alcuni prezzi per i lavori in variante, si procede secondo i criteri indicati dall'articolo 8 comma 5 del D.M. n. 49/2018

In particolare, qualora i nuovi prezzi siano ricavati da nuove analisi, il totale dei costi (materiali + manodopera + noli + trasporti) sarà maggiorato di una percentuale non superiore al 15% per spese generali e, infine, si aggiungerà la percentuale del 10% per utili dell'Appaltatore o comunque la percentuale indicata in sede di offerta.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di Nuovi Prezzi necessari al coordinatore in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.
4. I nuovi prezzi di cui al comma 2) sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal Responsabile Unico del Progetto.
5. Tutti i nuovi prezzi di cui al comma 2 sono soggetti al ribasso d'asta con esclusione dei costi per la sicurezza di cui al comma 3.

CAPITOLO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 10.1 - SUBAPPALTO

1. Le lavorazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo a imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui:
 - all'art. 119 del Codice dei contratti;
 - al Disciplinare di gara.
 - agli artt. 3 e 6 alla Legge n. 136/2010.
2. Ai sensi dell'art. 119, comma 2, 3^o periodo del Codice dei contratti, nel disciplinare di gara sono indicate le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario, per le ragioni specificate nel disciplinare di gara/lettera di invito stesso/a.
3. Ai sensi dell'art. 119, comma 17 del Codice dei contratti, nel disciplinare di gara sono indicate le prestazioni o lavorazioni che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, per le ragioni specificate nel disciplinare di gara/lettera di invito stesso/a.
4. Ai sensi dell'art. 119, comma 17, ultimo periodo del Codice dei contratti nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto sia oggetto di ulteriore subappalto si applicano a quest'ultimo le disposizioni previste dallo stesso articolo e dagli altri articoli del codice dei contratti in tema di subappalto.
5. È nullo l'accordo con cui a terzi è affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
6. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione della Committenza, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare facendo riferimento alle categorie indicate nella tab. B allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.

Non sono subappaltabili le prestazioni e le lavorazioni che il disciplinare di gara indica da eseguire a cura dell'aggiudicatario.
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso la Committenza almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
 - c) Al fine di garantire il controllo e la qualità delle prestazioni e la sicurezza del cantiere, non è ammesso il subappalto a cascata;
 - d) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
 - e) che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o dell'eventuale subappaltatore "a cascata" una delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
7. È fatto obbligo all'appaltatore di stipulare contratti di subappalto in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, come definite dall'art. 1 comma 1 lett. o) dell'All.I.1, fatto salvo una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese da indicare nell'offerta per ragioni legate

all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, ai sensi dell'articolo 119, comma 2 del codice dei contratti.

8. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
 - a) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione del medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantiscano ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino e prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'art. 11 comma 2 bis del codice dei contratti il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo art. 11, comma 2bis, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del già menzionato comma 2bis;
 - b) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il D. L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
 - c) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza
 - d) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.
 - e) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale individuati, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Committenza, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la Committenza acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, così come previsto dall'art. 119, comma 14 del Codice dei contratti.
9. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.
10. È fatto obbligo, inoltre, comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del subappalto nonché acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
11. L'eventuale clausola di disciplina delle ipotesi di recesso/risoluzione del contratto di subappalto deve recare l'obbligo dell'appaltatrice di comunicare la vicenda alla Committenza in modo da adottare l'atto di revoca totale o parziale dell'autorizzazione concessa.
12. Le presenti disposizioni si applicano anche ai Raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

13. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 12.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

ART. 10.2 - RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO

1. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto, sollevando la Committenza medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore dei Lavori e il Responsabile Unico del Progetto, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, salvo quanto previsto nel successivo articolo 12.11, comma 3 lettera a).

ART. 10.3 - PAGAMENTO DEI SUBCONTRAENTI

1. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art. 119, comma 11, del Codice dei contratti corrisponde direttamente al subappaltatore, ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
 - c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

ART. 10.4 - SUBAFFIDAMENTI

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Committenza, prima dell'inizio della prestazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 integrata dagli estremi dei conti dedicati delle parti contrattuali (appaltatrice e subappaltatrice) e dalle generalità e codice fiscale dei soggetti autorizzati.

L'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di “trasporto”, oltre alla copia della carta di circolazione, l’Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.

Il trasporto non può essere oggetto di subaffidamento separatamente dai lavori a cui afferisce, è ammesso esclusivamente nel caso in cui sia stato computato con apposita voce di prezzo e l’operatore individuato sia iscritto nella white-list della competente Prefettura.

CAPITOLO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

ART. 11.1 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. L'esecutore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dei lavori al direttore dei lavori, il quale effettua i necessari accertamenti in contraddittorio, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore.

In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, viene redatto il verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12.5 comma 1 lettere c), d), e) del presente Capitolato Speciale, trova diretta applicazione quanto sancito dall'art.12 comma 1 del D.M. n. 49/2018: nel caso in cui il direttore dei lavori accerti la mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e funzionalità dei lavori, può assegnare nel certificato di ultimazione, un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per il loro completamento.

Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

3. Il Direttore Lavori provvede inoltre a quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D.M. n. 49/2018.
4. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Committenza anche i relativi as-built, le certificazioni dei materiali ed esecuzione a regola d'arte, dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione, del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo anche parziale e, se previsto, certificazioni di utilizzo dell'opera (acquisite dall'ATS etc.), almeno un mese prima dell'ultimazione delle opere. La mancata attuazione o il ritardo nell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'art. 4.6 comma 17.

ART. 11.2 - CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.

1. Dopo l'ultimazione dei lavori sarà redatto il certificato di collaudo, che verrà emesso dal Collaudatore e confermato dal Responsabile Unico del Progetto entro sei mesi dalla data di ultimazione, con le modalità e i contenuti indicate all'art. 116 e all'All. II.14 del Codice dei contratti.

Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità eventualmente accertate dall'esito del certificato di regolare esecuzione o del collaudo ove previsto, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due

anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

3. Durante l'esecuzione dei lavori la Committenza può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.
4. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

ART. 11.3 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

1. La Committenza si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 24 dell'All. II. 14 al Codice dei contratti.

CAPITOLO 12 - NORME FINALI

ART. 12.1 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
 - b) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
 - c) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
 - d) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Committenza prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.
2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.
3. Nelle ipotesi previste dall'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Progetto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Committenza direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio ove previsto, previo rilascio del DURC comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera.
5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori

dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11, comma 6, del Codice dei contratti.

ART. 12.2 - DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:
 - nome e cognome del lavoratore
 - data di nascita
 - nazionalità
 - fotografia
 - impresa di appartenenza
 - indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
 - attestazione di presenza
 - attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

Ragioni tecniche eventualmente ostative all'applicazione del tesserino magnetico dovranno essere esplicitate negli atti di progetto.

2. L'Appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.
3. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.
4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Committenza (Direttore dei Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia) in attuazione alle Linee guida di applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettura del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB. Comunque, ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà

notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, il Direttore dei Lavori applicherà una penale giornaliera di euro 100,00= per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

7. Le attività del presente articolo 12.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

ART. 12.3 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere dell'esecutore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto Ministeriale 24 novembre 2025 del Ministero della transazione ecologica oltre alle prescrizioni previste dal progetto.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile Unico del Progetto o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.
3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.
4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici nei modi previsti all'art. 11.1 comma 4.
 - b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Committenza senza pretendere compensi di sorta dalla Committenza stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
5. Ogni materiale utilizzato nell'esecuzione dei lavori d'appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione Lavori, entro 60 gg. dalla data di effettivo utilizzo risultante dal Programma Esecutivo dei Lavori.

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Progetto o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
6. Rimane a carico dell'Appaltatore l'obbligo di predisporre un locale campione attrezzato e rifinito secondo le prescrizioni della Direzione Lavori. Tale locale una volta approntato ed approvato dalla Direzione Lavori, sarà il riferimento unico per il prosieguo dei lavori.
7. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
 - a) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
 - b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;
 - c) La consegna, prima della smobilitazione del cantiere e per ogni opera eseguita, di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere

- eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
8. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ATS e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 9. L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il Direttore di cantiere e l'Assistente del Direttore di cantiere:
 - a) Il Direttore di Cantiere deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell'Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate dal Coordinatore per la sicurezza, in esecuzione e quando richiesto dalla Direzione dei lavori.
 - b) L'Assistente del Direttore di cantiere deve essere costantemente presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei lavori. Eventuali sue assenze dovranno essere concordate con il Direttore dei lavori e per lo stesso periodo dovrà essere nominato un sostituto.
 10. Il Direttore di cantiere è l'unico responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
 11. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Committenza appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.
 12. È a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni.

In caso di mancata consegna di tali disegni costruttivi di cantiere, la responsabilità dell'esecuzione dei relativi lavori sarà a totale carico dell'Appaltatore, e conseguentemente i lavori non verranno contabilizzati fino alla formale approvazione dei disegni costruttivi.
 13. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore, da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata:
 - a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc.

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.
 - b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e file su CD-R redatti in formato DWG/DXF

e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built").

14. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
15. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della Direzione Lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori.
16. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
17. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.
18. Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo, in attuazione alle linee guida di applicazione al "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB, di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:
 - a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile Unico del Progetto, delle schede (SRP – allegato II – delle predette Linee guida) di rilevazione del personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Progetto per gli adempimenti ad esso attribuiti;
 - b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";
 - c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Qualora l'appalto interessi una sola località, tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e

resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma elementare sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.

La mancata trasmissione della documentazione di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 4.6 comma 18 del presente capitolato.

20. L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti.

In particolare:

- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.

Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 4.6 comma 19 del presente C.S.A.

19. È obbligo ed onere dell'Impresa realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso. Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio.
20. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino
21. Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.
22. L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71.

ART. 12.4 - PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

- a. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.
- b. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ATS ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.
- c. In particolare, i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore dell'impianto, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.
- d. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i.
- e. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 4.6 comma 14.
- f. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

2. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI

- a. la compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:
 - planimetrie con il percorso della rete distributiva, con la posizione degli apparecchi utilizzatori e dei singoli elementi dell'impianto, (le planimetrie devono essere corredate dei relativi dati dimensionali);
 - schemi, prospetti, dimensioni d'ingombro e posizionamento delle apparecchiature e dei quadri;
 - tabelle dimostrative dei calcoli per il dimensionamento dell'impianto;

- indicazione grafica di passaggi nell'opera muraria (forometria);
 - indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.
- La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 12.3 comma 12.
- b. la consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built") e del piano di manutenzione;
 - c. la consegna, entro 60 giorni dall'ultimazione lavori, di due copie compilate in ogni parte della scheda tecnica che sarà fornita dalla Direzione Lavori (censimento e banca dati);
 - d. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
 - per l'installazione dell'impianto;
 - per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.
 - e. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
 - f. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.
 - g. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti.
 - h. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
 - i. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
 - j. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
 - k. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
 - l. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

3. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI

- a. la compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi di cantiere

sviluppati a partire dal Progetto e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dalla Direzione Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dalla D.L.; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori e dovranno essere formati dalle seguenti parti:

- schemi, prospetti e dimensioni d'ingombro dell'impianto forniti dalla ditta costruttrice;
- indicazione grafica delle opere murarie necessarie all'installazione dell'impianto: vano ascensore, porte di piano, locale macchine, aerazione locali, carichi e sovraccarichi di progetto, quote dei piani, quote dell'extra corsa inferiore e superiore, prescrizioni particolari, ecc.;
- indicazione di tutti i dispositivi occorrenti alla gestione e manutenzione dell'impianto, necessari alla redazione del piano di manutenzione.

La loro mancata compilazione e consegna alla D.L. nei termini stabiliti dalla stessa D.L., comporterà la sospensione della contabilizzazione dei lavori relativi eseguiti finché non verrà completata la consegna dei documenti, come prescritto all'art. 12.3 comma 12.

- b. consegna entro 60 giorni dall'ultimazione, e comunque insieme ai libretti di impianto, di tre serie di disegni definitivi (elettrici e meccanici) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato ("as-built") e del piano di manutenzione;
- c. collaudo dell'ascensore, licenza di impianto e di esercizio per il primo anno, compresi i relativi oneri;
- d. le spese per eventuali prove di laboratorio per verifiche dei materiali e delle apparecchiature per controllare la rispondenza alle caratteristiche di offerta oppure perché oggetto di contestazione. Comunque, l'accettazione di qualsiasi materiale o apparecchio non esonererà la Ditta dalle responsabilità e garanzie cui è tenuta per contratto;
- e. l'installazione delle apparecchiature degli strumenti di misura occorrenti per le prove di funzionamento e collaudo;
- f. la pulizia e sgombero del cantiere ed allontanamento del materiale residuo nel più breve tempo;
- g. manovalanza meccanica in aiuto al montatore;
- h. manutenzione gratuita fino alla consegna;
- i. allacciamento provvisorio energia elettrica di cantiere;
- j. allacciamento elettrico luce e f.m. per l'impianto a partire dai misuratori comprese le relative protezioni a monte ed a valle della linea (sono comprese le canaline o i tubi per la protezione dei cavi);
- k. Allacciamento di linea telefonica dedicata che verrà collegata con la società incaricata della manutenzione;
- l. i materiali e le attrezzature saranno dati in opera funzionanti e pertanto sarà a carico della ditta fornitrice tutto quanto necessario a tale fine salve le esclusioni esplicitamente stabilite;
- m. Secondo quanto riportato al precedente comma 1-e) non potrà essere redatto il verbale di fine lavori qualora l'elevatore non sia collaudato e funzionante.
- n. la mancata elencazione di una qualsiasi parte dell'impianto non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di provvedere alla sua installazione in opera, ove ciò risulti necessario o soltanto opportuno per ottenere la richiesta esecuzione a perfetta regola d'arte;
- o. osservanza delle normative tecniche di settore (CEI, UNI, ecc.) nonché della legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti, di contenimento dei consumi energetici ed in generale inerente all'oggetto dell'appalto;
- p. In sede esecutiva la Direzione Lavori si riserva la facoltà di apportare modifiche migliorative al Progetto ai sensi dell'art. 120 del Codice dei contratti.
- q. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le

strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).

- r. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori.
- s. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
- t. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
- u. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
- v. i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia eseguito il collaudo dell'impianto e consegnato i libretti di impianto e le certificazioni necessarie.

4. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER LO SMALTIMENTO E LA BONIFICA DA AMIANTO

Ipotesi A: Nel caso in cui le opere concernenti lo smaltimento e la bonifica da amianto vengano indicate con la categoria OG12 nella delle categorie prevalenti e scorporabili del presente Capitolato Speciale d'Appalto occorrerà inserire quanto segue:

1. Bonifica Amianto:

Per la rimozione dell'amianto l'Appaltatore deve presentare al Dipartimento di prevenzione della ATS competente per territorio, un apposito Piano di Lavoro contenente le indicazioni relative alla protezione dei lavoratori e allo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 257/2006 I lavori non potranno iniziare senza la preventiva autorizzazione della ATS competente. L'Appaltatore è tenuto a eseguire i lavori di rimozione dell'amianto in conformità al Piano di Lavoro preventivamente autorizzato dalla ATS I lavoratori addetti alla rimozione dell'amianto devono essere dotati di patentino regionale rilasciato.

Il Piano di Lavoro dovrà identificare gli interventi tecnici, organizzativi e procedurali che la rimozione comporta, quali:

- la protezione contro la dispersione di amianto nel corso delle operazioni (posa di teli di polietilene a confinamento delle zone di lavoro interessate dalla rimozione di amianto);
- l'aspirazione e la bagnatura dei materiali contenente amianto
- la rimozione dei materiali contenente amianto utilizzando una tecnica adeguata;
- la pulizia finale dell'area di lavoro e l'ispezione visiva per accertare l'assenza di detriti e di polvere di amianto sul pavimento

La procedura di intervento deve prevedere che:

- i lavoratori indossino idonei dispositivi di protezione individuale "usa e getta";

- i lavoratori si decontaminino al termine di ogni intervento o turno di lavoro;
 - i mezzi di protezione personale utilizzati siano smaltiti assieme agli altri rifiuti di amianto.
2. Gestione dei Rifiuti:
 I rifiuti di amianto non possono essere in nessun caso avviati al recupero, riutilizzo, riciclo, ma solo allo smaltimento.
 Lo smaltimento dei rifiuti di amianto deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 152/2006.
 Il trasporto dei rifiuti di amianto deve essere effettuato da trasportatori professionisti iscritti all'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (art. 212 del D.Lgs. 152/2006) e deve essere redatto il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193 del D. Lgs. 152/2006)
3. Normativa di Riferimento:
 D.Lgs 152/2006; D.Lgs. n. 257/2006; L. n. 257/1992 e ss.mm.; D.M. 20.08.1999;
5. PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER “INFORMATIVA ALLA CITTADINANZA SULL’ANDAMENTO DEI LAVORI”.
- 5.1 Ai fini di fornire ai cittadini un’adeguata informazione circa l’andamento dei lavori, la Committenza, tramite il Direttore dei Lavori, può chiedere all’appaltatore l’installazione di tutti o di alcuni “strumenti informativi” o “informatici”, qui di seguito elencati e descritti nelle loro principali caratteristiche:
- a. Un “cartello contatore” elettronico dei giorni che mancano alla fine dei lavori; in caso di lavori di lunga durata il Direttore dei Lavori può richiedere un contatore che indichi le scadenze delle fasi più salienti dei lavori.
 - b. Inoltre, potrà essere richiesto all’impresa la realizzazione di “oblò o punti di visibilità” (rispettivamente nella cesata-recinzione del cantiere, passerella, balconata ecc), che potrà permettere ai cittadini di osservare il cantiere e verificare lo stato di avanzamento dei lavori.
 - c. L’impresa dovrà provvedere a realizzare, con propria strumentazione e supporti informatici, una sequenza cronologica dello sviluppo dei lavori in formato fotografico/cinematografico su supporto digitale (CD). Tale sequenza su supporto informatico dovrà essere consegnata periodicamente al Direttore Lavori, che ne deciderà di volta in volta le successive scadenze di consegna.
- 5.1.1 L’opportunità di realizzare gli “strumenti informativi” o “informatici” sarà valutata caso per caso dal Direttore dei Lavori in base alle caratteristiche e peculiarità dei lavori in questione, quali per esempio la durata, la complessità e l’impatto degli stessi sulla zona circostante.
- 5.2. Strumenti informativi alla cittadinanza “cartello contatore” elettronico e “cartello dinamico”
- 5.2.1 La realizzazione, installazione e l’aggiornamento del contatore e del cartello dinamico è a cura e spese dell’impresa su indicazione della Direzione lavori
- 5.2.2 Nel caso in cui le dimensioni del “cartello dinamico” siano comprese fra un minimo di mq 5,00 e un massimo di mq 7,00 e quelle del “cartello contatore” siano comprese fra un minimo di mq 0,12 e un massimo di mq 0,35, l’onere economico per la loro realizzazione sarà a carico dell’appaltatore. Qualora la dimensione dei suddetti cartelli superi la rispettiva soglia massima indicata, l’onere economico eccedente dette misure, sarà a carico della Committenza .
- 5.2.3 Le caratteristiche tecniche, la tipologia e le dimensioni degli “strumenti informativi”

verranno definite dal Direttore dei Lavori in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza (CSE), in funzione delle caratteristiche del cantiere.

- 5.3.1 I costi che l'appaltatore dovrà sostenere per la realizzazione degli "oblò o punti di visibilità" e degli "strumenti informatici" nel caso in cui ricadono nelle indicazioni contenute ai punti 5.1.c e 5.2.2, così come richieste dal Direttore dei Lavori, verranno definiti attraverso il Prezzario Regionale (se gli articoli sono presenti nel medesimo), oppure con fattura Conto Anticipazione e dovranno figurare, a cura del progettista, nel quadro economico di progetto
- 5.4 La realizzazione delle suddette strutture informative dovrà essere tale da non intralciare i lavori e la circolazione della zona circostante il cantiere e dovrà uniformarsi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

6. ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE AL FINE DI AGEVOLARE I SOGGETTI IN VARIO MODO PREGIUDICATI DALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CANTIERISTICI.

- 6.1 Sono a carico dell'appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati;
- 6.2 Qualora la delimitazione dell'area di cantiere, pur mantenendo in essere la percorrenza prevista dal precedente articolo, occulti la visibilità delle attività commerciali presenti nell'area di interferenza del cantiere stesso l'appaltatore deve inserire apposita cartellonistica anche a bandiera sulla cesata o sul ponteggio che indichi la presenza dell'attività commerciale occultata. Potrà, altresì, essere prevista la possibilità di utilizzare altre forme di comunicazione e informazione quali la pubblicità sulle superfici verticali (ponteggi e cesate) previa applicazione delle condizioni previste dal successivo art. 12.8.4.
- 6.3 La Committenza si riserva la facoltà di adottare le misure più idonee per disciplinare il traffico veicolare e pedonale. A tale scopo i lavori di scavo e di costruzione delle strutture dovranno essere programmati e realizzati con modalità tali da garantire il più possibile la fluidità del traffico e comunque dovranno essere concordate preventivamente con la Direzione lavori e con il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

ART. 12.5 - CUSTODIA DEL CANTIERE

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Committenza e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Committenza.
2. I contratti di guardiania dovranno essere trasmessi alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

ART. 12.6 - SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI

1. La Committenza declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

ART. 12.7 - CARTELLO DI CANTIERE

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:
 - le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
 - tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
 - Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'ATS competente prevista dal D. L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. L'Appaltatore inoltre assume l'obbligo di installare su specifica richiesta della Direzione Lavori qualsiasi altro cartello che le norme regolanti il finanziamento dell'opera dovessero rendere necessario, fra i quali anche quelli di cui all'art. 12.5.5 (ove previsti).
Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.
3. La Committenza si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti della Committenza e nei confronti del soggetto autorizzato dalla Committenza stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.
4. L'Impresa aggiudicataria, di sua iniziativa e previa intesa con la Committenza , potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che alla Committenza venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria individuata con procedura comparativa nel rispetto dei principi di concorrenza e par condicio tra gli operatori del settore. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

FAC-SIMILE DI CARTELLO
(in alto e in grande)

Ente appaltante: SOGEMI SPA
LAVORI DI

Progetto _____ del _____
Pratica Edilizia n. _____ del _____ (o altro titolo autorizzativo)

Responsabile Unico del Progetto: _____
Progetto _____: _____ Direzione Lavori: _____
Progetto _____ Opere in C.A.: _____ Direzione Lavori Opere in C.A.: _____
Progetto _____ Impianti: _____ Direzione Lavori Impianti: _____
Assistente/i Lavori: _____

Coordinatore per la Progettazione: _____
Coordinatore per l'Esecuzione: _____
Durata stimata in uomini x giorni: _____
Notifica Preliminare in data: _____

IMPORTO DEL PROGETTO: (Euro _____)
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: (Euro _____)
COSTI PER LA SICUREZZA: (Euro _____)
IMPORTO DEL CONTRATTO: (Euro _____)

DATA DI INIZIO DEI LAVORI: _____

CON FINE LAVORI PREVISTA IL: _____

SOSPENSIONI: DAL _____ AL _____
Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del _____%

IMPRESA ESECUTRICE: _____
Con sede: _____
Legale Rappresentante: _____
Direttore Tecnico di cantiere: _____

1) Impresa Subappaltatrice: _____	2) Impresa Subappaltatrice: _____
Sede: _____	Sede: _____
Legale Rappresentante: _____	Legale Rappresentante: _____
Categoria Lavori: _____	Categoria Lavori: _____
Importo Lavori: Euro _____	Importo Lavori: Euro _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio tecnico Comunale
Telefono: _____ Fax: _____

ART. 12.8 - SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI

Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.6 commi 13-14-15-16-17-18 - 19 del presente Capitolato

ART. 12.9 - CONTROVERSIE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

1. Le controversie in sede di esecuzione dei lavori saranno risolte:
 - 1.1 per le riserve, applicando l'art. 210, l'art. 216, e l'art. 7 dell'all. II.14 e l'art. 4 dell'all. V.2 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dalla Committenza in base al proprio ordinamento interno.
 - 1.1-bis Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
 - 1.2 per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta.

Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al Responsabile Unico del Progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il Responsabile Unico del Progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile Unico del Progetto è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile Unico del Progetto con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.
2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

Ai sensi dell'art. 218 del Codice dei contratti, ciascuna parte può chiedere che sia costituito un collegio consultivo tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT»), formato secondo le modalità di cui all'Allegato V.2. al Codice dei contratti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto o anche nella fase antecedente all'esecuzione del contratto stesso. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del Codice dei contratti.

- 3.1 Il CCT è costituito da tre componenti. Due componenti sono nominati dalla Committenza e il terzo è nominato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, dell'All. V.2.
- 3.2 La Committenza si avvale della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c., salvo che per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e/o altri casi eccezionali, in relazione alla tipologia e al valore dell'opera/fornitura/servizio, casi individuati dal RUP.
Nel verbale di costituzione del CCT la Committenza dichiarerà espressamente che intende avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter c.p.c.
- 3.3 Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice dei contratti resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte.

ART. 12.10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice dei contratti la Committenza si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 122 – comma 1 del Codice dei contratti.
2. La Committenza può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 122, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.
3. La Committenza ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di lettera raccomandata, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:
 - a) violazione delle previsioni di cui all'articolo 10.1 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
 - b) mancato rispetto dei termini previsti dall'articolo 4.1, comma 2, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei contratti.
 - c) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'articolo 2.1 commi 6 e 7 del presente capitolato;
 - d) nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del codice dei contratti;
 - e) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione dei lavori stabiliti nell'articolo 4.2 e di violazione di quanto previsto dall'articolo 4.5, comma 3, del presente capitolato, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.6.
 - f) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 3 del presente capitolato.

- g) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136.
 - h) mancata osservanza da parte dell'appaltatore, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'opera, compresi il subappaltatore e il cottimista del Codice di Comportamento di SOGEMI SPA in vigore;
 - i) in caso di violazione degli obblighi assunti con l'offerta tecnica presentata in sede di gara.
4. La Committenza ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.
 5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.
 6. È fatto obbligo all'appaltatore di acquisire, nei casi di risoluzione contrattuale, il parere del Collegio Consultivo Tecnico, ove costituito, ai sensi dell'articolo 216, comma 2, del Codice dei contratti.
 7. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5,6,7,8 e 9 dell'art.122 e dell'art. 10 dell'all. II.14 del Codice dei contratti.
 8. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Committenza, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:
 - i) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto della stessa risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - ii) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - iii) l'eventuale maggiore onere per la Committenza per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
 - iv) gli eventuali maggiori oneri sopportati dalla Committenza a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere alla Committenza stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

Art. 12.11 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n.159, la Committenza si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 123 del Codice dei contratti.
2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. o altro mezzo equivalente quale la Posta Elettronica Certificata. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

ART. 12.12 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:
 - a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

Milano, li

I PROGETTISTI

IL DIRETTORE DI AREA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO